

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2013

73ª Seduta

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 356 E CONNESSI IN MATERIA ELETTORALE

In relazione all'esame dei disegni di legge nn. 356 e connessi in materia elettorale, il senatore Calderoli dà conto della riformulazione dell'ordine del giorno in un nuovo testo (G/356-396-406-432-559-661-674-685-1017-1029/2/1 (testo 5)), pubblicato in allegato.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La **PRESIDENTE** avverte che la seduta di domani, già convocata alle ore 14,30, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

ORDINE DEL GIORNO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. **356**, 396, 406, 432, 559, 661, 674, 685, 1017, 1029

G/356-396-406-432-559-661-674-685-1017-1029/2/1 (testo 5)

CALDEROLI, BISINELLA

La 1ª Commissione permanente,
in sede di esame dei disegni di legge in materia elettorale;
esaurita la discussione generale;
preso atto dell'ipotesi di lavoro elaborata dai relatori e della relativa discussione;
rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;
considerato, tuttavia, che tra le maggiori formazioni politiche persistono divergenze non componibili per la definizione di un sistema elettorale impostato secondo canoni finora inediti;
al fine di definire i criteri di riferimento per la predisposizione di un testo unificato da parte dei relatori, nel proposito di assicurare un metodo di elezione conforme alla Costituzione e di favorire le condizioni per una riforma complessiva del sistema istituzionale concernente, in particolare, l'assetto parlamentare e la forma di governo;
considera già delineati i seguenti criteri:
1) garanzie appropriate per una scelta informata e consapevole degli eletti e per promuovere la loro responsabilità diretta verso gli elettori;

2) garanzia della rappresentanza per le formazioni politiche che ottengono un consenso elettorale consistente ma concentrato in parti limitate di territorio, con popolazione residente significativamente rilevante, oltre alle regole speciali per i territori di insediamento delle minoranze linguistiche riconosciute;

3) garanzia per la rappresentanza di genere, nella composizione delle liste e dei gruppi di candidati;

4) capacità della formula elettorale di perseguire, oltre alla rappresentatività del sistema, anche la determinazione elettorale della maggioranza di governo;

nel presupposto che la gran parte dei disegni di legge in esame propone di ripristinare il sistema elettorale previgente;

ribadisce la ferma volontà di approvare senza indugio la riforma elettorale e di concludere la prima lettura presso il Senato e assume le seguenti linee d'indirizzo:

- definire un dispositivo elettorale che riproduca il modello già sperimentato dal 1994 al 2001, con gli opportuni adattamenti, concernenti in particolare:

a) la delimitazione dei collegi uninominali anche in ragione dell'ultimo censimento generale della popolazione residente;

b) una modalità di voto, sia per il Senato sia per la Camera, che nella scelta - da parte di ciascun elettore - di un contrassegno o di un gruppo di contrassegni tra loro collegati, comporta anche la scelta del candidato nel collegio uninominale, a sua volta collegato a quel contrassegno o gruppo di contrassegni;

c) al fine di garantire la governabilità, prevedere la possibilità di attribuire una parte dei seggi destinati alla "quota proporzionale", sia per il Senato sia per la Camera, quale "premio di maggioranza", a integrazione del numero dei seggi conseguito a livello nazionale con il medesimo contrassegno o gruppo di contrassegni, a condizione che questi abbiano ottenuto una consistenza complessiva minima in voti o in seggi;

- disporre, nella stessa legge elettorale, che la relativa disciplina sia applicata solo in caso di mancata entrata in vigore, prima delle prossime elezioni, di una legge di revisione del Titolo I della Parte II della Costituzione e della conseguente formula di elezione per le due Camere.